

Ravvedimento operoso: cos'è, calcolo, sanzioni, interessi e novità 2026

Quali sono le sanzioni applicabili nel 2026 in caso di ravvedimento operoso? Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare il rapporto con il Fisco avvalendosi di una riduzione delle sanzioni. (Fonte: <https://www.money.it/> 2 febbraio 2026)



Il **ravvedimento operoso** è uno strumento che consente di **regolarizzare il rapporto con il Fisco** e ottenere il beneficio di una **riduzione delle sanzioni**. Ma vediamo nel dettaglio **cos'è il ravvedimento operoso**, quando si applica, i **limiti**, il **calcolo delle sanzioni** e le **novità introdotte per il 2026**.

In caso di **errori, omissioni e ritardi nel versamento delle imposte**, i contribuenti hanno uno strumento per rimediare, si tratta del **ravvedimento operoso**: un mezzo attraverso il quale il contribuente può regolarizzare la posizione nei confronti del Fisco rimediando ai propri errori. Il **vantaggio è doppio**: per l'Erario c'è la possibilità di **riscuotere somme** che altrimenti sarebbero difficili da recuperare con gli accertamenti fiscali, per il contribuente ci sono **sanzioni ridotte**. Si tratta, infatti, di un **adempimento spontaneo** in caso di errori, omissioni o mancati versamenti. Il ravvedimento operoso costituisce, quindi, uno **strumento deflattivo del contenzioso tributario** che premia la buona volontà del contribuente.

Il **riferimento normativo essenziale** è l'[articolo 13 del Decreto Legislativo 472/1997](#), modificato ora dal **decreto legislativo 87 del 2024** che, in attuazione della legge di delega sulla riforma fiscale, articolo 20, armonizza il sistema delle sanzioni tributarie.

Ecco la **guida** al ravvedimento operoso, con tutti i riferimenti normativi e le regole operative per effettuare il **calcolo** comprensivo di interessi e sanzioni.

Sanzioni tributarie, ecco le nuove misure adottate

Indice dei contenuti

- [Cos'è il ravvedimento operoso](#)
- [Come funziona il ravvedimento operoso](#)
- [Chi può usufruire del ravvedimento operoso ed effetti penali](#)
- [Tipologie di ravvedimento operoso](#)
- [Ravvedimento operoso: sanzioni e interessi](#)
- [Novità ravvedimento operoso 2025](#)
- [Calcolo del ravvedimento operoso](#)
- [Esempio di calcolo del ravvedimento operoso](#)
- [Ravvedimento operoso sui tributi locali](#)
- [Come funziona il ravvedimento sprint?](#)
- [Come effettuare il pagamento per il ravvedimento operoso](#)
- [Codici tributo per il ravvedimento operoso](#)

Cos'è il ravvedimento operoso

La norma cardine per comprendere **cos'è e come si calcola il ravvedimento operoso** è l'articolo 13 del decreto legislativo numero 472/1997 (a breve vedremo le modifiche apportate dal decreto legislativo 87 del 2024).

Questo stabilisce che la sanzione è ridotta nel caso in cui la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati [accessi, ispezioni, verifiche](#) o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Con il **Decreto legge 34 del 2019**, convertito in Legge 58 del 2019, è stato introdotto l'articolo 13 bis del decreto legislativo 472 del 1997. L'articolo sottolinea che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di **versamento frazionato**.

Il **ravvedimento operoso** rappresenta un **istituto fondamentale del diritto tributario italiano** con il quale il contribuente può spontaneamente **regolarizzare omissioni, errori o illeciti di tipo fiscale**, versando il tributo non pagato, una **sanzione** stabilita in misura ridotta e gli **interessi** calcolati sull'importo non pagato al **tasso legale vigente**.

Il contribuente che regolarizza la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso resta comunque soggetto alla possibilità di ulteriori controlli fiscali da parte dell'Amministrazione finanziaria e alla prosecuzione di controlli già in atto.

La normativa sul ravvedimento operoso è stata più volte modificata in questi anni, con la finalità principale di semplificare l'uso di questo strumento e **incentivare l'adempimento spontaneo** che, di fatto, è l'unico che garantisce maggiori entrate per lo Stato.

Come funziona il ravvedimento operoso

Si è detto che il ravvedimento operoso consente al contribuente di **regolarizzare i versamenti di imposte** omessi, insufficienti o tardivi pagando sanzioni ridotte. La riduzione della sanzione è **proporzionale** al tempo che intercorre tra la violazione di obblighi tributari e il ravvedimento operoso.

Il ravvedimento operoso è considerato uno degli strumenti deflattivi del contenzioso tributario perché consente di **prevenire e ridurre** i casi in cui Fisco e contribuente possano intraprendere un processo tributario.

Questo può essere utilizzato per regolarizzare adempimenti e versamenti:

- [IVA](#);
- [IRPEF](#);
- [IRES](#);
- [IMU](#);
- [TASI](#);
- [TARI](#);
- [IRAP](#);
- [imposte di registro, ipotecarie e catastali](#).

Il **perfezionamento** del ravvedimento operoso avviene con il pagamento dell'**imposta dovuta**, degli **interessi** e della **sanzione ridotta**.

Ricordiamo che è ammessa la regolarizzazione dell'omissione della presentazione della dichiarazione se questa è presentata con **ritardo non superiore a 90 giorni**. Trascorsi i 90 giorni la dichiarazione si considera omessa con la conseguenza che le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l'istituto del ravvedimento operoso" (circolare 12.10.2016, n. 42/E).

Il contribuente deve presentare una **dichiarazione integrativa o correttiva** o effettuare il versamento del tributo omesso o versato in modo insufficiente, **indicando il codice tributo del tributo omesso** o versato in modo insufficiente, al quale si aggiungono gli interessi e la sanzione ridotta.

Il **modello di pagamento del ravvedimento operoso** deve essere compilato in modo corretto, indicando il tributo interessato, il periodo di riferimento e il codice tributo. Inoltre, va indicato nel [modello F24](#) il **codice tributo** giusto per il versamento di imposta, sanzioni e interessi relativo all'imposta oggetto di ravvedimento operoso. A breve vediamo i più importanti.

La **sanzione** prevista per la violazione commessa viene ridotta in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione fino al momento del ravvedimento. Il calcolo della sanzione ridotta avviene in base alle specifiche modalità previste dalla normativa vigente.

Chi può usufruire del ravvedimento operoso ed effetti penali

Il ravvedimento operoso può essere utilizzato da tutti i contribuenti che abbiano commesso **irregolarità fiscali**.

Deve essere ricordato che, grazie al ravvedimento operoso, è possibile ottenere effetti positivi anche sul piano penale. Il ravvedimento operoso, infatti, costituisce **causa di non punibilità o circostanza attenuante** dei reati tributari eventualmente commessi.

Ad esempio, l'articolo 13 del **decreto legislativo 74 del 2000** prevede che in caso omesso versamento di acconti e imposte sui redditi e sul valore aggiunto o errata [compensazione dei crediti](#), è esclusa la punibilità se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante **integrale pagamento degli importi dovuti**, eventualmente anche a seguito di ravvedimento.

L'articolo 13 della stessa legge, estende gli effetti dell'articolo 10 anche al caso di **dichiarazione infedele o omessa dichiarazione**.

Al di fuori delle ipotesi di non punibilità previste, il ravvedimento operoso costituisce comunque una circostanza attenuante, quindi contribuisce alla riduzione della eventuale pena.

[Tasse non pagate: come pagare sanzioni più basse](#)

Tipologie di ravvedimento operoso

Esistono diverse tipologie di ravvedimento operoso, in funzione del tempo trascorso tra la violazione di obblighi tributari e tale procedura:

- il **Ravvedimento Sprint** si applica nel caso in cui il contribuente si accorga immediatamente dell'errore o dell'omissione e provveda alla regolarizzazione entro il termine di 14 giorni dalla scadenza del tributo. In questo caso la sanzione è del 12,5% (prima del 1° settembre 2024 era del 15%) ed è pari allo 0,08% per ogni giorno di ritardo;
- il **Ravvedimento Breve** si applica nel caso in cui la regolarizzazione avvenga entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del tributo ed è pari a 1/10 del minimo.
- il **Ravvedimento Trimestrale** si applica nel caso in cui la regolarizzazione avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione trimestrale.
- il **Ravvedimento Annuale** si applica nel caso in cui la regolarizzazione avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale.

- il **Ravvedimento Biennale** si applica nel caso in cui la regolarizzazione avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Il ravvedimento operoso si perfeziona solo al momento del **pagamento del tributo** dovuto, con la sanzione e gli interessi di mora calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato sino a quello in cui il saldo viene effettivamente eseguito.

Interessi legali più bassi dal 2026. I nuovi importi

Se il ravvedimento, o meglio lo scaglione di ravvedimento, scade in un **sabato o giorno festivo**, il pagamento si considera **tempestivo** se effettuato nel primo giorno utile.

Se il calcolo del dovuto non può essere effettuato in **autoliquidazione** (ipotesi residuale), il contribuente deve rivolgersi all'ufficio competente che dovrà provvedere alle operazioni di **liquidazione del tributo**. Affinché il ravvedimento sia valido, in questo caso il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.

Ravvedimento operoso: sanzioni e interessi

La sanzione ridotta in caso di ravvedimento operoso è pari a:

- **1/10** di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza.
- **1/9** del minimo se la regolarizzazione avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione.
- **1/8** del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dal 91° giorno ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
- **1/7** del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la **presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo**.
- **1/6** del minimo nel caso in cui il ravvedimento avviene oltre il limite per la presentazione della dichiarazione successiva per la stessa imposta;
- **1/5** del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione.

Novità ravvedimento operoso 2025

Il **decreto legislativo 87 del 2024**, in attuazione della **legge di delega della riforma fiscale**, ha modificato il **sistema sanzionatorio** in ambito tributario. L'obiettivo è rendere gli importi delle sanzioni proporzionali rispetto alla gravità della omissione o dell'errore e allineare il sistema sanzionatorio a quello in vigore negli altri Paesi dell'Unione Europea.

Nell'ambito della revisione del sistema sanzionatorio vi sono anche modifiche al **ravvedimento operoso** in vigore a partire dal **1° settembre 2024**.

Le novità sono:

- **riduzione della sanzione a 1/7 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore (prima era 1/7 del minimo se la dichiarazione era presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo);
- **riduzione della sanzione a 1/6 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **dopo la comunicazione dello schema di atto** di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 ([Statuto del Contribuente](#)), **non preceduto da un verbale di constatazione**, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (prima 1/6 del minimo se la regolarizzazione avveniva oltre il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno di imposta successivo);
- **1/5 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la **constatazione della violazione** senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto;
- **riduzione a 1/4 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene **dopo la comunicazione dello schema di atto** relativo alla violazione constatata ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 4 del 1929, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.

Calcolo del ravvedimento operoso

Per comprendere pienamente **come si calcola** il ravvedimento operoso occorre considerare quindi più fattori:

- **l'importo dell'imposta non versata**,
- **la misura delle sanzioni**,
- **il tasso di interesse**.

Mentre il **tasso di interesse** del ravvedimento operoso è fisso e corrisponde al **tasso legale** vigente nel periodo d'imposta cui il tributo si riferisce, la misura della sanzione varia a seconda del ritardo con cui il contribuente si ravvede.

Esempio di calcolo del ravvedimento operoso

Come si calcola, quindi, il ravvedimento operoso? Per procedere al calcolo del ravvedimento operoso occorre innanzitutto possedere due dati fondamentali:

- importo dell'imposta originariamente non pagata;
- scadenza originaria dell'imposta non pagata.

Ecco un **esempio** per comprendere come si calcola il ravvedimento operoso.

Poniamo il caso in cui il contribuente debba pagare un'imposta di 100 euro in scadenza il 16 dicembre; per dimenticanza, il contribuente si accorge soltanto dopo 20 giorni di non aver effettuato il versamento.

La sanzione applicata dal 15° giorno di ritardo al 30° giorno sarebbe pari in via ordinaria al 25% (in passato 30%) ridotto però del 50% e quindi 12,5%; tuttavia, considerando che il pagamento avviene spontaneamente dopo soli 20 giorni di ritardo la sanzione verrà ridotta come segue:

- riduzione a un 1/10 poiché il pagamento è avvenuto entro 20 giorni, quindi da 12,5 euro si passa a 1,25 euro.

Ravvedimento operoso sui tributi locali

In passato per i tributi locali, come [Imu e Tari](#) le possibilità di ricorso al ravvedimento operoso erano limitate.

La **regolarizzazione spontanea** in questo caso era consentita entro i limiti temporali di un anno.

Trascorso tale termine il contribuente per regolarizzare la posizione avrebbe dovuto attendere l'avviso di accertamento con l'applicazione di sanzioni in misura piena.

Per eventuali «proroghe» si poteva far riferimento al regolamento adottato dal Consiglio comunale. Con l'art. 10-bis del decreto legge 124/2019 (c.d. «collegato fiscale alla legge di bilancio 2020») tali differenze sono state superate e di conseguenza si applicano le stesse regole e gli stessi limiti temporali anche per la regolarizzazione con ravvedimento operoso dei tributi locali.

Come funziona il ravvedimento sprint?

Spesso ci si imbatte in un autentico equivoco fiscale noto comunemente come **«ravvedimento sprint»** ovvero la possibilità di ravvedere in modo molto conveniente entro 14 giorni dalla scadenza considerata. Precisiamo quindi un aspetto importante: **il ravvedimento sprint non esiste**.

Si tratta però di un **equivoco** in quanto la norma che consente di ridurre ulteriormente le sanzioni in capo al contribuente è un'altra ovvero l'articolo 13 comma 1 del D.lgs. 471/1997 che prevede quanto segue:

“Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di

controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salvo l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo”

Di conseguenza, la norma in oggetto prevede un'ulteriore riduzione della **sanzione** ordinaria secondo le seguenti modalità:

- riduzione della metà dell'importo ordinario se gli errori e le omissioni dei versamenti vengono corretti nel termine di 90 giorni;
- ulteriore riduzione di 1/15 se la correzione avviene entro 15 giorni.

Su questi valori si potrà “*eventualmente*” applicare il ravvedimento operoso.

Con il decreto legislativo 87 del 2024 il legislatore ha “indirettamente” ridotto anche la sanzione collegata al “ravvedimento sprint”, di cui all'articolo 13 comma 1 del decreto legislativo 471 del 1997. A decorrere dalle violazioni commesse dall'1.9.2024, l'infrazione dell'obbligo del versamento è punita in maniera uniforme con la sanzione amministrativa del 25% per ogni importo non regolarmente versato alla scadenza prevista. Ne deriva che, in caso di omesso o ritardato versamento di imposta, se il pagamento avviene entro il quattordicesimo giorno dalla scadenza, si applica la sanzione del 12,50%, e non più del 15%, ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Come effettuare il pagamento per il ravvedimento operoso

Dal punto di vista pratico per il ravvedimento operoso avente ad oggetto regolarizzazione di imposte sui redditi, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, Irap, Iva e imposta sugli intrattenimenti, si usa il [modello F24](#).

Per tributi connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili deve essere utilizzato il modello **F24 Elide**. Infine, per il versamento dell'imposta di registro e altre imposte indirette si utilizza il **modello F23**.

Ricordiamo che i **soggetti titolari di partita Iva** possono effettuare il pagamento con il modello F24 esclusivamente per via telematica.

Codici tributo per il ravvedimento operoso

Per effettuare il pagamento il contribuente può utilizzare i seguenti codici tributo. Invitiamo comunque i lettori a verificare eventuali modifiche successive.

Codice tributo	Descrizione tributo
4001	Saldo Irpef
4033	Acconto prima rata Irpef
4034	Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione Irpef
1989	Interessi da ravvedimento Irpef
8901	Sanzione pecuniaria Irpef
3801	Addizionale regionale all'Irpef
1994	Interessi da ravvedimento addizionale regionale all'Irpef
8902	Sanzione pecuniaria addizionale regionale all'Irpef
3843	Saldo addizionale comunale all'Irpef
1998	Interessi da ravvedimento addizionale comunale all'Irpef
8926	Sanzione pecuniaria addizionale comunale all'Irpef
2001	Acconto prima rata Ires
2002	Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione Ires
2003	Saldo Ires
1990	Interessi da ravvedimento Ires
8918	Sanzione pecuniaria Ires
6001	Versamento Iva mensile - gennaio
6002	Versamento Iva mensile - febbraio
6003	Versamento Iva mensile - marzo
6004	Versamento Iva mensile - aprile
6005	Versamento Iva mensile - maggio
6006	Versamento Iva mensile - giugno
6007	Versamento Iva mensile - luglio
6008	Versamento Iva mensile - agosto
6009	Versamento Iva mensile - settembre
6010	Versamento Iva mensile - ottobre
6011	Versamento Iva mensile - novembre
6012	Versamento Iva mensile - dicembre
6031	Versamento Iva trimestrale - I trimestre
6032	Versamento Iva trimestrale - II trimestre
6033	Versamento Iva trimestrale - III trimestre
6034	Versamento Iva trimestrale - IV trimestre
6035	Versamento Iva trimestrale - Versamento Iva - acconto

Codice tributo	Descrizione tributo
1991	Interessi da ravvedimento su tributi Iva
8904	Sanzione pecuniaria Iva
<u>3800</u>	Saldo Irap
<u>3812</u>	Acconto prima rata Irap
<u>3813</u>	Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione Irap
1993	Interessi da ravvedimento Irap
8907	Sanzione pecuniaria Irap
3912	Imu su abitazione principale e relative pertinenze - comune (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento)
3913	Imu su fabbricati rurali ad uso strumentale - comune (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento)
<u>3914</u>	Imu su terreni - comune (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento)
3915	Imu su terreni - stato (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento)
<u>3916</u>	Imu su aree fabbricabili - comune (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento)
3917	Imu su aree fabbricabili - stato (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento)
<u>3918</u>	Imu su altri fabbricati - comune (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento)
3919	Imu su altri fabbricati - stato (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento)
3958	Tasi su abitazione principale e relative pertinenze
3959	Tasi su fabbricati rurali ad uso strumentale
3960	Tasi su aree fabbricabili
3961	Tasi su altri fabbricati
3962	Interessi su Tasi
3963	Sanzione pecuniaria Tasi
1500	Prima registrazione contratto di locazione
1501	Annualità successive contratto di locazione
1502	Cessione contratto di locazione
1503	Risoluzione contratto di locazione
1504	Proroga contratto di locazione
1509	Sanzione pecuniaria imposta di registro sulle locazioni
1510	Interessi su imposta di registro sulle locazioni
109T	Imposta di registro
671T	Sanzione pecuniaria imposta di registro
731T	Interessi su imposta di registro